

Pubblicato il 23/12/2021

N. 04558/2021 **REG.PROV.PRES.**
N. 06664/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6664 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Nicola Palmiero, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Di Girolamo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) D.D.G. 395/2019 (doc. 1) del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione

ha

pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Della griglia di valutazione del ricorrente contenente il codice elaborato n. 5344 (doc. 2),

nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito al ricorrente di

conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di

63,50/100;

c) Del verbale n. 8 del 2 marzo 2019 della Sottocommissione Lombardia n. 21 (doc. 3)

contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione

ha attribuito il punteggio di 63,50 alla prova sostenuta dal ricorrente.

d) Dei verbali di data e protocollo non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui è stato

negato al ricorrente l'ausilio del monitor da 24 o 27 pollici per lo svolgimento della prova scritta;

e) del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del

concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli

ammessi a sostenere la prova orale;

f) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione

delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione

dei punteggi;

g) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche

statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che

hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto

concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte

sostenute dai ricorrenti;

i) del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta sostenuta in data

18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale a causa

del diniego formulato dall'Amministrazione alla richiesta di utilizzare un monitor di grandezza non

inferiore a 24 pollici;

j) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n.

AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito

dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per

lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;

k) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito

dell'Ente in data 12 ottobre 2018;

l) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello

status e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno anche inaudita altera parte ex

art. 56 c.p.a.: - in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto

Dipartimentale M.I.U.R. 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui esclude il ricorrente dalla

partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche

statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, ordinando alla P.A. di far svolgere la

prova al ricorrente mediante l'ausilio di un monitor da 24 o da 27 pollici per i motivi che seguono;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere all'ammissione del ricorrente,

anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è

imminente, mediante Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) D.D.G. 395/2019 (doc. 1) del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha

pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti

scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Della griglia di valutazione del ricorrente contenente il codice elaborato n. 5344 (doc. 2),

nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito al ricorrente di

conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di

63,50/100;

c) Del verbale n. 8 del 2 marzo 2019 della Sottocommissione Lombardia n. 21 (doc. 3)

contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione

ha attribuito il punteggio di 63,50 alla prova sostenuta dal ricorrente.

d) Dei verbali di data e protocollo non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui è stato

negato al ricorrente l'ausilio del monitor da 24 o 27 pollici per lo svolgimento della prova scritta;

e) del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del

concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli

ammessi a sostenere la prova orale;

f) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione

delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione

dei punteggi;

g) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;

i) del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta sostenuta in data

18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale a causa

del diniego formulato dall'Amministrazione alla richiesta di utilizzare un monitor di grandezza non inferiore a 24 pollici;

j) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n.

AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito

dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per

lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;

k) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul

sito

dell'Ente in data 12 ottobre 2018;

1) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello

status e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo.

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno anche inaudita altera parte ex

art. 56 c.p.a.: - in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto

Dipartimentale M.I.U.R. 27.03.2019 n. 395 impugnato nella parte in cui esclude il ricorrente dalla

partecipazione alle prove orali del concorso per Dirigenti Scolastici nelle Istituzioni Scolastiche

statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, ordinando alla P.A. di far svolgere la

prova al ricorrente mediante l'ausilio di un monitor da 24 o da 27 pollici per i motivi che seguono;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere all'ammissione del ricorrente,

anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è

imminente, mediante convocazione degli stessi per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova

orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione dei medesimi alla procedura

di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data

29.04.2019.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del

concorso de quo non ancora pubblicata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PALMIERO NICOLA il 30\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del

23/11/2019”;

7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;

8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;

9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);

10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede

e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con

decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Tos cana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 6664/2019:

a) D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Della griglia di valutazione del ricorrente contenente il codice elaborato n. 5344, nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito al ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 63,50/100;

c) Del verbale n. 8 del 2 marzo 2019 della Sottocommissione Lombardia n. 21 contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 63,50 alla prova sostenuta dal ricorrente.

d) Dei verbali di data e protocollo non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui è stato negato al ricorrente l'ausilio del monitor da 24 o 27 pollici per lo svolgimento della prova scritta;

e) del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

f) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e

conseguente assegnazione dei punteggi;

g) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;

i) del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale a causa del diniego formulato dall'Amministrazione alla richiesta di utilizzare un monitor di grandezza non inferiore a 24 pollici;

j) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;

k) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018;

l) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo.e convocazione degli stessi per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione dei medesimi alla procedura

di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data

29.04.2019.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del
concorso de quo non ancora pubblicata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PALMIERO NICOLA il 6/11/2020 :

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella

parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020 (cfr. doc. 9);

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020 (cfr. doc. 11).

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Palmiero Nicola il 29/10/2021:

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: “Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, nella parte lesiva per il ricorrente (Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato);

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per il ricorrente (Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021);
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per il ricorrente (Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021);
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per il ricorrente (Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021);
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per il ricorrente (Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021);
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Palmiero Nicola il 21/12/2021:

PER L'ANNULLAMENTO:

Del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, in quanto affetto da evidenti anomalie e malfunzionamenti - meglio approfonditi e documentati nel corso del presente atto - che hanno causato il mancato salvataggio delle risposte fornite da parte ricorrente nel corso della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con gli ultimi motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Vista l'istanza sempre formulata con gli ultimi motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al deposito in Cancelleria del codice sorgente su supporto digitale;

Ritenuto necessario ai fini di un esaustivo e celere esame della controversia in trattazione acquisire ulteriore documentazione ordina al resistente Ministero di depositare in giudizio, entro 30 gg dalla comunicazione o notificazione del presente decreto, " copia integrale dei dati e dei metadati generati dal sistema", così come indicato a pag.17 degli ultimi motivi aggiunti.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini sopra indicati.

Accoglie l'istanza al deposito in Cancelleria del codice sorgente su supporto digitale.

Dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 dicembre 2021.

Il Presidente

Giuseppe Sapon

IL SEGRETARIO